

## **Art. 6 ccii spese di procedura**

L'art. 6 ccii è norma cardine del regime della prededucibilità. Orbene, detta norma, dopo la previsione di considerare prededucibili i crediti così qualificati da una specifica disposizione di legge, non contiene più una disposizione di carattere generale analoga a quella che nel secondo comma dell'art. 111 l.fall. attribuisce la prededuzione ai crediti "sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge", ma elenca alcune analitiche fattispecie di crediti prededucibili.

Il **compenso del legale** che ha collaborato con il debitore per accedere ad una procedura di sovraindebitamento non è tra le voci elencate nelle quattro lettere dell'art. 6; solo la lett. a), infatti, riguarda il sovraindebitamento, ma limita la prededuzione alle spese e compensi per le prestazioni rese dall'OCC, per cui ne sono escluse quelle rese dai professionisti di parte; questi sono presi in considerazione nelle lett. b) e c) ma per le prestazioni sorte in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione o della presentazione della domanda di concordato.

Bisogna allora vedere se la prededuzione è attribuita da altra previsione di legge.

Per la **liquidazione controllata** soccorre il secondo comma dell'art. 277, per il quale "I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti". E' una norma che riprende il pari comma dell'art. 14-duodecies della legge n. 3 del 2012, abbastanza confusa in quanto fa una sintesi del secondo comma dell'art. 111bis l. fall e del terzo comma dell'art. 111 ter l. fall. (ripresi dagli stessi commi degli artt. 222 e 223 del nuovo codice). Ad ogni modo, per quanto qui interessa è indubbio che la norma richiamata attribuisca la prededuzione ai crediti sorti in "occasione o in funzione della liquidazione" sicchè, come accadeva nella legge fallimentare, si tratta di valutare se la prestazione del legale sia sorta in occasione o in funzione della procedura di liquidazione controllata ed è indubbio che i crediti per i compensi dei professionisti collegati a prestazioni antecedenti l'apertura della procedura ma finalizzate all'accesso alla stessa sono da ritenere funzionali alla liquidazione controllata.

Per quanto riguarda il **piano di ristrutturazione dei debiti** – ristrutturazione dei debiti del consumatore oppure concordato minore, che ha preso il posto della ristrutturazione dei debiti della legge n. 3 del 2012- non troviamo una disposizione simile a quella dell'art. 277 o altra che parli di prededuzione, per cui, in entrambe le procedure indicate, siamo portati a dedurre che il compenso del legale che assiste il debitore sovraindebitato non è assistito da prededuzione ma dal privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c.